

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2006, n. 0367/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a sollievo degli oneri di trasferimento degli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori montani in esecuzione dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nel territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001 n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento è concessa a partire dall'anno scolastico 2006/2007.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) medesima sede di servizio o sede scolastica: lo stesso istituto scolastico dove viene prestato servizio purché situato nei territori montani;
- b) istituto scolastico: gli istituti dell'istruzione secondaria di primo grado, gli istituti dell'istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti dell'istruzione primaria;
- c) territori montani: l'area delimitata ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Province competenti per territorio: le Province di Gorizia e di Trieste che, nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza, svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite alle Comunità montane;
- e) insegnante: personale docente;
- f) nomina a tempo determinato ovvero anno di servizio: incarico attribuito per un periodo continuativo non inferiore a otto mesi nel corso del medesimo anno scolastico.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Beneficiari dei contributi sono gli insegnanti la cui residenza è situata in un comune posto ad una distanza di almeno venti chilometri dal comune di ubicazione dell'istituto scolastico presso il quale gli stessi prestano servizio.

Art. 4
(Tipologia e misura dei contributi)

1. I contributi sono concessi in forma di contributi in conto capitale e si suddividono secondo le seguenti tipologie:

- a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti nominati a tempo indeterminato che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori montani;
- b) contributi annuali, a beneficio di insegnanti nominati a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori montani, riconfermano, senza interruzione, la scelta della medesima sede di servizio.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono determinati, per ogni anno scolastico, nella seguente misura:

- a) euro 1.000,00 per il primo anno;
- b) euro 1.000,00 per il secondo anno;
- c) euro 1.000,00 per il terzo anno;
- d) euro 2.000,00 per il quarto anno;
- e) euro 3.000,00 per il quinto anno.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono determinati nella misura di euro 1.600,00; tale importo è incrementato di euro 400,00 per ogni due anni di servizio precedentemente prestato senza interruzione nella medesima sede di servizio fino ad un massimo euro 2.400,00.

Art. 5
(Criteri di priorità)

1. I criteri di priorità per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, sono determinati tenendo conto della distanza chilometrica, del servizio prestato e dell'ubicazione della sede di servizio, utilizzando nell'ordine i seguenti elementi e punteggi:

- a) distanza chilometrica tra il comune di residenza del richiedente e il comune presso il quale il richiedente ha inoltrato la domanda:
 - 1) punti 2: da 20 fino a 50 chilometri;
 - 2) punti 4: oltre 50 e fino a 80 chilometri;
 - 3) punti 8: oltre 80 chilometri;

- b) servizio prestato:
 - 1) punti 6: presso istituto dell'istruzione secondaria di primo grado;
 - 2) punti 4: presso istituto dell'istruzione secondaria di secondo grado;
 - 3) punti 2: presso istituto dell'istruzione primaria;
- c) ubicazione della sede di servizio:
 - 1) punti 3: in uno dei comuni ovvero dei centri abitati situati nella Zona C di svantaggio socio-economico della montagna, così come definita ai sensi degli articoli 21 e 40 della l.r. 33/2002;
 - 2) punti 2: in uno dei comuni ovvero dei centri abitati situati nella Zona B di svantaggio socio-economico della montagna, così come definita ai sensi degli articoli 21 e 40 della l.r. 33/2002;
 - 3) punti 1: in altra zona del territorio montano.

2. La distanza chilometrica di cui al comma 1, lettera a), è determinata secondo le tabelle dell'Automobile Club d'Italia ovvero secondo i sistemi di calcolo specializzati. La distanza è calcolata, con il criterio dell'itinerario più breve, da comune a comune e non utilizzando l'indirizzo di partenza e arrivo.

3. I punteggi di cui al comma 1, riferiti a voci diverse, sono cumulabili mentre quelli all'interno della stessa voce sono tra loro alternativi. A parità di punteggio, è data priorità alla domanda che ha ottenuto punteggio maggiore ai sensi rispettivamente delle lettere a), b) e c) del comma 1. In caso di ulteriore parità è data priorità dapprima alla domanda presentata dal richiedente più giovane di età e successivamente all'ordine di presentazione delle domande attestata dalla data di protocollazione delle medesime.

Art. 6

(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. Le Comunità montane e le Province competenti per territorio predispongono, per ciascun anno scolastico, un bando, opportunamente pubblicizzato, anche presso gli istituti scolastici interessati, contenente la delimitazione dell'area di intervento, l'ammontare del finanziamento, i termini di presentazione della domanda, il modello di domanda, le modalità di concessione, erogazione e liquidazione del contributo.

2. La domanda è presentata al comune nel cui territorio è situato l'istituto scolastico presso il quale il richiedente presta servizio. Nel caso in cui il richiedente presti servizio presso più istituti scolastici situati in comuni diversi, la domanda è presentata ad uno solo di essi con riferimento esclusivo ad una sola sede di servizio.

3. I comuni provvedono, per ciascun anno scolastico, all'espletamento dell'istruttoria delle domande nel rispetto dei termini e delle condizioni poste dal bando di cui al comma 1 ed alla concessione ed erogazione dei contributi sulla base della graduatoria di cui al comma 4.

4. Ciascuna Comunità montana e Provincia competente per territorio distintamente per le domande presentate ai sensi dell'articolo 4, del comma 1, lettere a) e

b), redige la graduatoria delle domande di contributo che indica il contributo pluriennale ammissibile per l'intero periodo di tempo richiesto dal beneficiario.

5. Le Comunità montane e le Province competenti per territorio provvedono, contestualmente all'approvazione della graduatoria, al trasferimento ai comuni delle risorse per l'erogazione dei contributi.

6. Nei casi in cui il beneficiario perda il requisito della medesima sede di servizio, il contributo concesso è revocato per le sole annualità ancora da erogare, senza provvedere al recupero delle somme già corrisposte. La revoca del contributo concesso e l'eventuale recupero delle somme erogate sono disposti, a cura dei comuni concedenti, ai sensi del titolo III, del capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Non si revoca il contributo nei casi di variazione, successivamente alla data di presentazione della domanda, degli elementi e dei punteggi di cui all'articolo 5, valutati ai fini della formazione della graduatoria, fatta eccezione per quanto disposto al comma 6, in relazione al requisito della medesima sede di servizio.

8. I contributi revocati e non ancora erogati, nonché quelli recuperati, sono riversati alle Comunità montane ed alle Province competenti per territorio le quali sono tenute a destinarle per le finalità di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 13/2001.

Art. 7 (*Abrogazioni*)

1. È abrogato il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0109/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13).

2. Il regolamento di cui al DPRReg 0109/Pres./2005 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.